

EUROVITA

Eurovita S.p.A.

Sede legale e direzione generale
Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia
T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953
eurovita@legalmail.it
www.eurovita.it

Sistemi alternativi di risoluzione

Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo, potrai procedere, con l'assistenza di un avvocato, con apposita istanza-domanda presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per avviare il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituenti - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, potrai proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it. Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte della Compagnia nei tuoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione della Compagnia dei suddetti obblighi.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa della Compagnia e alle quali hai aderito;
- è stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Compagnia ti abbia comunicato le proprie determinazioni.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte tua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per ulteriori questioni, potrai rivolgerti alle altre Autorità amministrative competenti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.